

La legge 130/2001 sulla cremazione e la dispersione delle ceneri

di Guido Stanzani

A parte qualche dettaglio criticabile, la legge n. 130 del 30 marzo 2001 sulla cremazione e la dispersione delle ceneri rappresenta per l'ordinamento italiano un fatto di portata davvero epocale.

I due aspetti più significativi della legge

La dispersione delle ceneri perde il suo secolare connotato di comportamento non soltanto vietato ma, addirittura, incluso fra le fattispecie criminose (art. 411 del codice penale) per diventare un gesto tutelato e ammesso, nel rispetto della volontà del defunto, in aree apposite all'interno dei cimiteri o in natura, ovvero in aree private con le sole esclusioni dei centri abitati e dei tratti di mare, laghi e fiumi che non siano liberi da natanti o da manufatti.

Sempre nel rispetto della volontà espressa dal defunto è consentita anche la consegna delle ceneri ai familiari, che provvederanno a conservarle nel luogo da loro ritenuto idoneo.

L'altro aspetto importante è costituito dalla previsione per cui l'iscrizione a una società di cremazione vale anche contro il parere "dei familiari", sicché l'associazione può agire immediatamente in giudizio per l'adempimento coattivo della volontà del proprio socio non rispettata, in ipotesi, dai superstiti. È opportuno ricordare che la vecchia procedura imponeva la pubblicazione notarile della disposizione crematoria e l'accettazione da parte del legale rappresentante della società di cremazione del ruolo di esecutore testamentario della specifica volontà del socio defunto.

Le altre innovazioni introdotte

Altre innovazioni sicuramente non trascurabili sono state, ancora, quella che demanda all'ufficiale dello stato civile (e non più al sindaco) il potere autorizzativo alla cremazione; quella che limita alla certificazione del medico necroscopo (accertante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato) la documentazione medica necessaria per il rilascio dell'autorizzazione; e quella che ammette la possibilità di procedere alla cremazione "delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Sul piano igienico e sociale quest'ultima statuizione – per la verità già anticipata dalla circolare 31 luglio 1998, n. 10, del Ministero della Sanità – è di notevole rilievo perché destinata ad abolire la pratica di risepellire per un certo numero di anni le salme esumate dopo un decennio (se non mineralizzate) e di seppellire in terra quelle estumate (e solitamente non mineralizzate perché poste per legge in un contenitore di zinco sigillato) al termine delle concessioni comunali.